

REP 188 17/12

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702-bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60257/2011 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2012 con termine di giorni trenta per note, vertente

tra

[redacted], nato in Uganda il [redacted] elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio dell'avv. Anna Novara che lo rappresenta e difende in questo giudizio per procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA in persona del Ministro p.i., elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato in Roma via dei Portoghesi n.12;

resistente contumace

OGGETTO: impugnazione del diniego della carta di soggiorno, ricorso ex art. 8 d.lgs. 30 del 2007.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 19 ottobre 2011 [redacted] ha impugnato la decisione di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'unione europea adottata nei suoi confronti dalla Questura di Roma con atto del 1.8.2011 notificato il 29.9.2011.

Il Ministero dell'Interno - Questura di Roma non si è costituito ed è rimasto contumace.

La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 24.10.2012, il Giudice - concesso termine di giorni trenta per note conclusive - l'ha trattenuta in decisione.

o o o o o o

In via preliminare occorre rilevare come l'art. 8 del d.lgs. 30 del 2007, norma azionata dal ricorrente, radichi la giurisdizione del giudice ordinario per l'impugnativa dei provvedimenti di rigetto delle istanze proposte ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto.

Nel merito l'impugnazione deve essere accolta.

Rosetti

Va premesso che il [REDACTED] ha dimostrato di essere familiare convivente di [REDACTED] cittadina comunitaria regolarmente soggiornata in Italia, e di essere padre di tre bambini nati nel 2007 e nel 2011.

La Questura di Roma ha motivato il divieto della carta di soggiorno in primo luogo per la pregressa irregolarità del richiedente.

In senso contrario deve osservarsi che dell'art. 10 del d.lgs. 30 del 2007 occorre offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunque conforme al diritto comunitario, trattandosi di disciplina di attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. In proposito occorre rilevare come la sentenza CGCE Metock e Irlanda del 2008 abbia stabilito che l'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell'Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante. Dell'art. 10 D. Lgs. 30/2007 è stata fornita la medesima interpretazione costituzionalmente orientata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia del 23.3.2009. Lo stesso principio di diritto può ritenersi applicabile nella fattispecie sussistendo la medesima *ratio* di tutela del nucleo familiare, fondato su una stabile convivenza.


La Questura di Roma ha, poi, dedotto che il [REDACTED] non sarebbe familiare a carico della compagna né dei figli minori e che, pertanto, non sussisterebbe il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 del 2007. In senso contrario deve osservarsi come l'interpretazione proposta dal provvedimento impugnato sia idonea a pregiudicare gravemente il diritto dei minori, cittadini comunitari, a convivere con il padre. La Corte di Giustizia ha chiarito che quando il cittadino comunitario sia un minore in tenera età lo stesso abbia comunque diritto di soggiornare in un Paese dell'Unione europea prescelto dai genitori purché risulti a carico degli stessi e non gravi sulle finanze pubbliche. Da ciò discende per il genitore di un paese terzo un diritto derivato al soggiorno presso lo stato ospitante. (Corte di Giustizia C-200/2002). Nella fattispecie i minori risultano a carico della madre, cittadina comunitaria, che percepisce un reddito pari a 16.000,00 euro lordi idoneo al sostentamento del nucleo familiare.

Nemmeno la condanna penale riportata dal [REDACTED] nel 2008 a quattro anni e sei mesi per il reato p. e p. dall'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 giustifica, infine, il rigetto della carta di soggiorno. Si tratta, infatti, di una condanna totalmente estinta con buona condotta, come emerge dalla valutazione del magistrato di sorveglianza prodotta in atti; il [REDACTED] sta completando in Italia gli studi universitari e la condotta susseguente alla condanna testimonia di una personalità attualmente inidonea a costituire pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 30 del 2007.

In ragione della natura della controversie le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

p.q.m.

il Tribunale di Roma, prima sezione civile, in persona del Giudice dott. Riccardo Rosetti, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 19 ottobre 2011, avverso la decisione di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di



Rosetti

soggiorno per familiare di cittadino dell'unione europea adottata nei suoi confronti dalla Questura di Roma con atto del 1.8.2011 e notificata il 29.9.2011:

accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato e dichiara il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia quale convivente dei figli minori;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2012

Il Giudice
Riccardo Rosetti

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 25-11-12 13 dico 26-11-12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]